



# COMUNE DI DELICETO

PROVINCIA DI FOGGIA

Corso Regina Margherita - Tel. 0881967411 - Fax 0881967433 - Email: info@comune.deliceto.fg.it -  
www.comune.deliceto.fg.it

**COPIA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE - URBANISTICA AMBIENTE E PATRIMONIO

Numero Generale **1.374** - Data **31/12/2018**

Prot. N. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

Numero Settoriale **894** - Data **31/12/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER: DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COM., STESURA RELAZIONE DELLO STATO DELLA RETE E DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA STESSA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TEC. DI SUPPORTO AGLI OBBLIGHI-SOCIETÀ SCIARA S.R.L.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore **Ing. Salvatore PIZZI** nell'esercizio delle proprie funzioni,

Premesso che:

Con Decreto Sindacale del 18/06/2014, è stato nominato il sottoscritto, Ing. Salvatore PIZZI, Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente e Patrimonio;

Visto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi.

Visti:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118, emanato in attuazione degli artt.1 e 2 della legge delega in materia di federalismo fiscale 5 maggio 2009 n.42, recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e de loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

Considerato che il D.L 126/2014 ha previsto un'applicazione graduale delle nuove norme:

-nel 2015, infatti, lo schema di bilancio di previsione con funzione autorizzatoria è stato ancora quello utilizzato nel 2014 (D.P.R. 194/1996), mentre il nuovo schema di bilancio è stato adottato con una funzione meramente conoscitiva (art. 11, commi 12 e 13 del D.lgs 118/2011);

-dal 2016 lo schema di bilancio c.d. armonizzato assumerà valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria (comma 14 dell'art.11 del c.d. lgs. 118/2011).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 ed il Piano degli Obiettivi e della Performance anno 2017.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2017, è stato approvato:

- ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017/2019, e il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;

### **Considerato che:**

- con Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del Gas naturale, a norma dell'art.41 della L. 17/05/1999, n.144", più volte modificato ed integrato, è stato disciplinato il settore speciale del servizio di distribuzione del Gas;

- con l'art.46 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito con legge 222/2007 è stato disposto che le gare per l'affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi, da costituirsi con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata;

- l'art. 14 comma 1 del D.lgs. n.164/00 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico, che il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni e che gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;

- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011, pubblicato nella G.U. - Serie Gen. n.74 del 31 marzo 2011 ed entrato in vigore in data 01/04/2011, sono stati determinati gli ambiti sopra richiamati e che nella provincia di Foggia sono

stati individuati n. 2 ATEM, tra i quali è stato individuato l'Ambito denominato "Foggia 2 sud" che raggruppa il territorio di n. 36 comuni, di cui Foggia è il comune capofila;

- il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

- il successivo D.lgs. n.93 del 01.06.2011, entrato in vigore il 29.06.2011, stabilisce, per i Comuni che non hanno pubblicato bandi di gara, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;

- il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.10.2011, pubblicato nella G.U. n.252 del 28.10.2011, ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali;

- con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12.11.2011 e pubblicato in G.U. n.22 del 27701/2012 — Serie Gen. n.20, entrato in vigore in data 11.02.2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio;

- in particolare gli articoli n.4 e 5 del medesimo, stabiliscono da un lato gli obblighi informativi ai quali si deve attenere il gestore uscente nei confronti dell'ente locale concedente e, dall'altro, la metodologia di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente ivi comprese le VTU da adottarsi ed i prezzi di riferimento per quantificare il valore a nuovo degli impianti;

- che quanto previsto dall'articolo 14, comma 9, del citato decreto legislativo n. 164/2000, il rimborso gravante sul gestore entrante, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, e quantificato ai sensi di quanto previsto dalla concessione e dall'articolo 5 del D.M. n. 226/11, deve essere indicato nel bando di gara;

Preso atto che spetta all'amministrazione comunale:

- avviare la procedura per la determinazione del valore industriale residuo della parte di impianto per la distribuzione del gas metano oggetto di devoluzione a titolo oneroso in contraddittorio con il gestore uscente ai fini dell'eventuale indennizzo di quest'ultimo;

- verificare il valore di rimborso al gestore uscente deducendo dal valore industriale le anticipazioni e i sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori equiparabili;

- fornire gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo Stato del proprio impianto di distribuzione;

Considerata l'importanza che riveste tale attività per l'Amministrazione comunale in quanto la definizione dei suddetti valori non si esaurisce quale mera operazione di calcolo delle spettanze, ma profila conseguenze di assoluto rilievo rispetto alla definizione del Bando di gara per la scelta del Gestore d'Ambito e del relativo contratto di servizio, in quanto determina alcune variabili tariffarie che incidono sugli introiti del futuro gestore, sul Comune e sull'utenza;

Constatato che:

- i compensi da attribuire al Gestore uscente e al Comune sono attualmente basati sulle condizioni della concessione in atto tra singolo Ente locale e Gestore, che influiscono sulla determinazione del valore degli impianti e sul "capitale di località" investito;

- per tali ragioni e per la oggettiva complessità e specializzazione della materia, e opportuno che i Comuni, nella fase pre-istruttoria del procedimento di gara, assicurino la tutela dei propri interessi nel senso di avere una corretta determinazione dei valori di cui sopra;

Dato atto che:

- non risultano esistere all'interno della struttura comunale figure professionali esperte in tale specifica materia che possano fornire assistenza in questa delicata fase conclusiva dell'attuale gestione, anche in preparazione della successiva gara per l'affidamento del servizio, e che è pertanto indispensabile ricorrere ad una figura tecnica esterna, che fornisca la propria assistenza per la procedura di analisi economica e patrimoniale del valore della rete e del servizio;

- ANCI suggerisce di affidare tale incarico a professionisti o Società specializzati nel settore dell'energia ed in particolare del sistema gas metano, che non abbiano attività commerciali con Aziende di distribuzione del gas;

Rilevato che l'incarico esterno di assistenza tecnica per le attività sopra citate, relative al servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Stornara deve prevedere:

- l'assistenza tecnica per la valutazione della convenzione esistente tra Comune e gestore uscente, con analisi volta a definire i valori da attribuire agli impianti in eventuale rettifica dei valori previsti dall'art. 24 R.D. 2578/1925;
- l'analisi economico-patrimoniale relativa al valore residuo e redditività del servizio;
- l'asseverazione della perizia inerente il rimborso spettante al gestore uscente;
- l'assistenza completa per eventuale contraddittorio con lo stesso gestore e verifica della correttezza delle informazioni da fornire al Comune;
- la stesura di una relazione con lo stato della rete di distribuzione e un programma di sviluppo della stessa per il periodo della nuova concessione.

Rilevato inoltre che il soggetto esterno, da individuarsi, cui affidare l'incarico in oggetto ha come compiti quelli di formulare una proposta tecnica ed economica congrua in rapporto alla natura del servizio e alla corposità e complessità dell'attività prevista; dimostrare il possesso di adeguato curriculum; operare nel rispetto delle norme per la costituzione degli Ambiti gas; applicare tariffe compatibili con la delibera AEEG n.407/2012, dichiarare di non avere attività commerciali con Aziende di distribuzione del gas;

Dato atto che in data 26/04/2017 è pervenuta a questo Ente da parte della Società SCIARA s.r.l. specializzata nel settore dell'energia ed in particolare del sistema gas metano, la proposta di assistenza tecnica per le attività sopra citate, relative al servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Deliceto per l'importo di € 5.843,89 comprensivo di IVA al 22%;

Valutata la proposta pervenuta e ritenuto che la medesima è congrua in rapporto alla natura del servizio e alla corposità e complessità dell'attività prevista, vantando la Società SCIARA s.r.l. un curriculum di assoluto rilievo in quanto:

- è già consulente in più di 300 Comuni degli Ambiti di Alessandria, Parma, Pavia, Piacenza, Milano, Lodi, Bergamo e Varese,
- opera nel rispetto delle norme per la costituzione degli Ambiti gas,
- applica tariffe compatibili con la delibera AEEG n. 407/2012,
- dichiara di non avere attività commerciali con Aziende di distribuzione del gas;

Richiamati il D.Lgs. 50/2016 e il Regolamento comunale del servizio economato e provveditorato e dei servizi e forniture in economia, ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto;

Visto l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- la forma del contratto;
- le modalità di scelta del contraente;

Che, per quanto sopra:

-il fine che si intende perseguire: servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale;

-l'oggetto del contratto: affidamento diretto per servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale;

-la forma del contratto art. 32 comma XIV del D.Lgs. n.50/2016 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

-le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma II lettera a) "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta", D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., in quanto la spesa non supera i 40.000,00 euro, con esclusione dell'IVA, e del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2 del 28.01.2009, è stato acquisito d'ufficio il documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Accertato, mediante autodichiarazione resa dalla ditta stessa che la ditta non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria all'intervento "Prestazioni di servizi gara ATEM GAS" della somma di € 5.843,89 comprensivo di IVA al 22%.

Tenuto conto che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nel D.P.R. n.633/1972 l'art. 17-ter, rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", che prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'imposta sul valore aggiunto I.V.A.) sia versata in ogni caso dagli stessi Enti secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") previste dalla citata legge di stabilità, che disciplina modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Atteso che il meccanismo della "Scissione dei pagamenti", altrimenti detto "split payment", si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Vista l'avvenuta acquisizione del CIG: Z471F335BF;

Acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari, relativa agli estremi del conto corrente, ex art. 3 della L. n. 136/2010.

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. 267/2000 al Responsabile del V Settore.

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017;

-il D.P.R. N.207/2010 e s.m.i. nella parte vigente;

-il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità Finanziaria (all. 4/2 ).

-la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

-Il D.L. n.90 del 24/06/2014 convertito in Legge l'11/08/2014 n. 114, con modificazioni, e pubblicata sulla G.U. il 18/08/2014, serie generale n.190.

-il vigente regolamento comunale di contabilità;

-il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

-lo statuto comunale;

-il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 07 dicembre 2012, n.213;

-l'art.9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 03/08/2009, n.102.

## **DETERMINA**

- 1) di approvare quanto espressamente richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma secondo lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, per le motivazioni espresse in premessa alla Società SCIARA s.r.l. Energy Consulting con sede legale a Crema (CR), Via D'Andrea n. 17/b - Part. IVA 01503160192 - l'incarico di assistenza tecnica da svolgere presso il Comune di Deliceto per l'importo di € 5.843,89 comprensivo di IVA al 22%;
- 3) Di dare atto che il costo di cui sopra, è in linea con quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (direttiva AEEG 407/2012 "Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale) e che verrà rimborsato all'Amministrazione comunale ai sensi di quanto previsto dal D.L. 145/2013 Art. 1 Comma 16 quater, come convertito con modifica dalla Legge 9/2014;
- 4) Di impegnare, vista l'urgenza di effettuare le attività di assistenza tecnica meglio descritte in premessa, il corrispettivo di € 5.843,89 comprensivo di IVA al 22%, per il pagamento alla Società SCIARA s.r.l. Energy Consulting con sede legale a Crema (CR), Via D'Andrea n. 17/b - Part. IVA 01503160192 del servizio di cui all'oggetto, con le seguenti modalità di pagamento: 80% a metà dei lavori e il rimanente 20% alla consegna della documentazione finale;
- 5) di imputare la somma complessiva di € 5.843,89 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014 al capitolo n.10105/19 del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021 esercizio 2018 ove si trova la dovuta disponibilità;
- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
- 7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 11) di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a riscuotere la somma, all'Area Finanziaria per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, nonché per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo decreto;
- 12) di dare atto che:
  - ai sensi della legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del IV Settore, ing. Salvatore Pizzi;

- ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, di cui all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, mediante l'assunzione dell'impegno contabile regolarmente registrato, ai sensi dell'art.191, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.267/2000;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune, per gg. 15 consecutivi;

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</b>
F.to	F.to Ing. Salvatore PIZZI



# COMUNE DI DELICETO

PROVINCIA DI FOGGIA

Corso Regina Margherita - Tel. 0881967411 - Fax 0881967433 - Email: info@comune.deliceto.fg.it -  
www.comune.deliceto.fg.it

Determina n. 1.374 del 31/12/2018

## ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali,

**A P P O N E**

Il Visto di regolarità contabile e

**A T T E S T A**

l'esistenza della copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui relativi interventi del Bilancio Comunale in data odierna.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Rag. ROGATO Michele

Deliceto, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO (N. \_\_\_\_\_)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**

Deliceto, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Deliceto, li

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Ing. Salvatore PIZZI

---